

EK or

REPUBBLICA ITALIANA



IL CANCELLIERE
Alessandro Calafabio

IL TRIBUNALE DI MILANO

SECONDA SEZIONE PENALE

I giudici

Riuniti in Camera di consiglio nelle persone di
Dott. Lorella TROVATO Presidente
Dott. Orsola DE CRISTOFARO giudice
Dott. Mariantonietta MONFREDI giudice

Hanno emesso la seguente

ORDINANZA

In merito alle istanze di esclusione delle parti civili avanzate dalle difese degli imputati e dei responsabili civili all'udienza del 21.2.2017 e ribadite in apposite memorie;

sentiti il Pubblico Ministero e i difensori delle parti civili ed esaminate le memorie dagli stessi depositate;

analizzati gli atti di costituzione di parte civile e la documentazione ivi allegata,
il Tribunale

OSSERVA

Nella presente ordinanza si tratteranno dapprima le questioni riguardanti gli enti istituzionali ed esponenziali; a seguire, quelle concernenti la Banca Monte dei Paschi di Siena e, infine, quelle relative ai singoli azionisti della Banca.

Parte civile CONSOB.

La domanda di esclusione è stata proposta dalla difesa dell'imputato **[REDACTED]** che, pur riconoscendo la legittimazione della CONSOB a costituirsi parte civile per il danno cagionato all'integrità del mercato (legittimazione peraltro prevista ex lege dall'art. 187 undecies, comma 2, TUF), ha chiesto l'esclusione della stessa con riferimento alla pretesa risarcitoria riguardante il

de

danno patrimoniale costituito dall'aggravio di costi sostenuti dalla predetta Autorità per l'istruttoria che ha svolto in ordine ai fatti contestati.

Si osserva in proposito che tale questione attiene al merito delle pretese risarcitorie e non alla legittimazione di CONSOB a costituirsi. Pertanto la richiesta di esclusione deve essere rigettata.

Parte civile Banca d'Italia.

E' stata eccepita la mancanza di legittimazione del Direttore Generale della Banca d'Italia a rilasciare per conto della Banca la procura speciale a costituirsi parte civile, potere che spetterebbe solo al Governatore, quale legale rappresentante dell'Istituto "di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi" (così come previsto dall'art. 25 dello statuto). Si è, altresì eccepita la mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante nell'atto di costituzione di parte civile.

Quanto alla prima eccezione si osserva che l'art. 26 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con DPR 27.12.2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 il 31 dicembre successivo, dispone che il Direttore Generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Come osservato dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza del 20.11.2015 n. 25141: <<*sulla base di questa disposizione, è devoluto al Direttore Generale della Banca d'Italia sia il potere di surrogare il Governatore nelle sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento, sia quello di attestare, con la propria firma, l'assenza o l'impedimento del medesimo – senza che debba essere specificato, di volta in volta, se detta firma in sostituzione sia stata apposta per un caso di assenza o di impedimento, e di quale impedimento si tratti – e, quindi, anche il potere vicario di rappresentare la Banca d'Italia nei rapporti con i terzi e pure nei giudizi in cui sia parte. Conseguentemente, per la rappresentanza dell'Istituto in giudizio, il conferimento della procura ad litem può essere validamente effettuato dal Direttore Generale in virtù della riferita competenza vicaria*>>.

Con riferimento alla mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante si rileva che tali generalità emergono dalla procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione e sono ribadite dalla sottostante autentica notarile, di modo che può dirsi rispettato il disposto dell'art. 78 lett. a) CPP e, sostanzialmente, il diritto dell'imputato a conoscere tali generalità. Pertanto la richiesta di esclusione deve essere rigettata.

Parti civili enti esponenziali.

E' pacifico il diritto degli enti esponenziali a costituirsi parti civili nel processo penale così come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità: si veda ad esempio la sentenza della Sesta Sezione Penale n. 51080 del 5/12/2014 che, peraltro, ha ritenuto inapplicabile il limite posto dall'articolo 212 norme di coordinamento CPP e astrattamente configurabile in capo a siffatte associazioni un danno risarcibile e, quindi, azionabile nel processo nelle forme previste dall'articolo 74 CPP.

Occorrono, tuttavia, ai fini della sussistenza in concreto della legittimazione a costituirsi parte civile alcuni requisiti e in particolare:

- la tutela dell'interesse leso dal reato deve essere prevista dallo statuto come finalità essenziale o prevalente dell'ente;
- la previsione statutaria deve essere antecedente la commissione, *rectius* l'emersione del fatto di reato (ciò al fine di evitare previsioni strumentali ad azioni risarcitorie);

- al di là della astratta previsione statutaria, l'ente deve dimostrare di essersi in concreto attivato a tutela dell'interesse leso in epoca precedente la divulgazione della notizia della commissione del reato. A tale proposito non può ritenersi ricompresa nelle suddette iniziative la semplice costituzione di parte civile dell'ente avvenuta in processi di criminalità economica, ma occorre dimostrare, di volta in volta, il possesso dei requisiti legittimanti ed in particolare lo svolgimento di un'attività indipendente a tutela degli interessi lesi dal reato (tavoli di conciliazione, servizi di informazione, assistenza legale in favore di altri) che sola dà titolo alla costituzione in giudizio.

Orbene si sono costituite in giudizio Federconsumatori Toscana (n. 269), Federconsumatori (n. 65), Unione Federconsumatori (n. 259), Adusbef – Assistenza Utenti Servizi Bancari e Finanziari (nn. 52 e 239), Codacons (nn. 37 e 161), Confconsumatori (n. 16 e 311), Movimento Consumatori (n. 54), Unione Nazionale Consumatori (nn. 164 e 308).

Le difese degli imputati hanno chiesto l'esclusione di tutte le associazioni in parola sostanzialmente per l'assenza nei loro statuti, nella versione approvata prima dei fatti di cui è processo, di scopi statutari esclusivi o preminenti in relazione alla tutela dei risparmiatori e degli investitori, nonché per l'assenza in concreto di attività svolta a tutela degli interessi lesi dai reati in contestazione in epoca precedente la commissione di questi ultimi.

Il Collegio ritiene che non sia necessario che gli statuti delle associazioni in parola indichino la tutela dei risparmiatori-investitori quale finalità esclusiva o prevalente, essendo invece sufficiente, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, che il fine sia "essenziale", sia cioè specificamente e chiaramente indicato nello statuto (anche unitamente ad altri), sempre che le finalità statutarie non siano talmente varie ed eterogenee da impedire di comprendere quali siano realmente gli scopi perseguiti.

L'ente deve, inoltre, dimostrare di aver in concreto operato a tutela degli interessi lesi dal reato sin da epoca precedente l'emersione dei fatti per cui si procede.

ADUSBEP (52 e 239):

Non vi è dubbio che la finalità per cui è stata costituita ADUSBEP sia la tutela sul piano informativo, preventivo e contrattuale, del diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti i servizi finanziari e creditizi, con particolare riferimento all'usura e alla "funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni e del mercato mobiliare", così come previsto dall'art. 3 dello statuto approvato nel 1987 e allegato all'atto di costituzione di parte civile. Peraltro in tale atto è indicato uno scopo associativo ben più ampio (modificato successivamente) che comprende le più varie ed eterogenee finalità a tutela dei consumatori, risparmiatori, utenti di servizi pubblici (quali ad esempio la sanità ed i trasporti).

Tuttavia ADUSBEP non ha allegato né all'atto di costituzione, né alla memoria depositata il 6.3.2017, documentazione idonea a dimostrare una concreta attività svolta a tutela degli interessi dei risparmiatori – investitori, ma solo articoli di giornale e comunicati dell'ente contenenti semplici commenti a casi di cronaca finanziaria, tra cui le vicende della Banca Monte Paschi. Fra l'altro, si tratta di articoli e comunicati pubblicati per la quasi totalità dal 2013 in poi.

Pertanto non si ritiene dimostrato il concreto svolgimento della suddetta attività da parte di ADUSBEP in data antecedente l'emersione dei fatti oggi in contestazione e conseguentemente deve essere accolta la domanda di esclusione dell'ente in questione.

MOVIMENTO CONSUMATORI (54).

Lo statuto approvato il 18.4.1985 del Movimento Consumatori contempla, all'art. 2, del tutto genericamente la finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, compresi i risparmiatori, senza alcun riferimento specifico alla tutela dei risparmiatori e investitori nei loro

rapporti con istituti di credito o società finanziarie. In data il 29.11.2013 (e quindi successiva ai fatti che qui interessano e anche al loro disvelamento), il citato art. 2 è stato aggiornato e ampliato, senza tuttavia ovviare alla totale genericità degli scopi dell'associazione.

A ciò si aggiunga che il MOVIMENTO CONSUMATORI non ha in alcun modo documentato l'adozione di iniziative concrete a tutela dei risparmiatori e investitori e si è limitato, da un lato, ad indicarle solo per accenni (privi di qualsiasi dettaglio utile ad un'adeguata valutazione) nell'atto di costituzione di parte civile e nella successiva memoria depositata al Tribunale, e, dall'altro, a rinviare al contenuto del proprio sito internet, non assolvendo così all'onere di allegazione che incombe sulla parte civile e che non può dirsi soddisfatto da generiche indicazioni che dovrebbero indurre il giudice alla ricerca di documentazione non reperibile nel fascicolo processuale.

Deve essere perciò accolta la domanda di esclusione del Movimento Consumatori.

CODACONS (37, 161, 216):

Si tratterà qui la posizione di CODACONS soltanto come ente esponenziale, rinviando alla parte del presente provvedimento che si occupa degli azionisti di MPS (quale pure è Codacons) l'esame della costituzione di parte civile sotto tale aspetto.

Lo statuto di CODACONS prevede, all'articolo 2 (punti 6 e 7), tra le altre, la finalità di promuovere azioni giudiziarie per reati che ledono gli interessi dei risparmiatori, il buon andamento del mercato mobiliare e finanziario e quella di vigilare sulla "corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati" e di "promuovere iniziative d'informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi".

La finalità di tutela degli interessi lesi dai reati in contestazione è, quindi, chiaramente e specificamente espressa nello statuto e, peraltro, ha trovato riscontro nell'attività svolta dall'associazione in parola anche in epoca ampiamente precedente la commissione dei fatti, come dimostra la documentazione allegata all'atto di costituzione di parte civile del 12.10.2015, relativa ad iniziative di informazione, extragiudiziarie e giudiziarie fin dal 2004 (queste ultime non limitate alla costituzione di parte civile in processi già pendenti, ma concretizzatesi anche nella promozione di cause civili e procedimenti amministrativi).

Pertanto va rigettata la richiesta di esclusione della parte civile CODACONS.

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI (164 e 308) :

Allegato l'atto di costituzione di parte civile si trova lo statuto dell'UNC, soltanto nella versione approvata il 20/11/2013 e quindi successivamente ai fatti di cui è processo.

In ogni caso l'articolo 2 del suddetto statuto prevede, oltre ad una serie di finalità diverse tra loro, quella del tutto aspecifica della tutela dei "servizi finanziari".

Quanto all'attività svolta dall'associazione, la documentazione allegata si riferisce ad iniziative tutte successive all'epoca del disvelamento dei fatti oggi in contestazione, ad eccezione del protocollo di intesa del 30.7.2012 tra ABI e varie associazioni di consumatori, tra cui UNC, avente ad oggetto la "iniziativa percorso famiglia", relativa all'ambito del sostegno tramite finanziamenti bancari alle famiglie, del tutto diverso da quello degli investimenti mobiliari da parte dei risparmiatori.

Ne consegue che l'Unione Nazionale Consumatori deve essere esclusa dal processo.

FEDERCONSUMATORI (259)

L'associazione ha depositato tre versioni del proprio statuto datate 6/12/2005, 26/11/2010 e 15/9/2015.

Fin dal 2005 l'art. 3 dello statuto prevedeva, in modo specifico, tra gli scopi dell'ente esponenziale la "tutela dei consumatori, utenti e risparmiatori; difesa degli interessi economici (...) corretta informazione del risparmiatore" e "legalità del mercato".

In relazione all'attività svolta, Federconsumatori ha documentato numerose iniziative cui ha preso parte, come ad esempio i "tavoli di conciliazione" organizzati dalla stessa Federconsumatori a tutela degli investitori, fin dal 2004, in relazione alle vicende Parmalat, Cirio, gruppo Intesa e gruppo Montepaschi.

Ha, inoltre, stipulato un protocollo di intesa per l'avvio di una procedura di conciliazione con la Banca Popolare di Milano concernente il prestito obbligazionario denominato "convertendo 2009/2013 - 6,75%".

Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di esclusione della parte civile Federconsumatori.

FEDERCONSUMATORI TOSCANA (269)

Lo statuto allegato all'atto di costituzione è sovrapponibile, quanto agli scopi propri dell'associazione a quello della Federconsumatori (nazionale), di cui Federconsumatori Toscana costituisce un'articolazione territoriale, con autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria.

Tuttavia, al di là delle generiche affermazioni contenute nell'atto di costituzione di parte civile circa l'attività svolta da Federconsumatori Toscana in ordine a vicende precedenti i fatti di cui è processo, l'ente esponenziale in parola ha allegato documentazione concernente soltanto le iniziative adottate in relazione ai fatti del presente processo.

Deve, pertanto, essere accolta la domanda di esclusione della parte civile formulata dalle difese degli imputati.

CONFCONSUMATORI (16 e 311)

L'art. 2 dello Statuto di Confconsumatori, approvato il 23-25 giugno 2006, prevede espressamente la tutela dei risparmiatori e degli investitori che fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi e finanziari.

L'associazione ha anche documentato le proprie iniziative a tutela di risparmiatori e investitori in diverse vicende a far data dal 2004: Parmalat (2004 e anni successivi); BPM (2012); Cariparma (2008); obbligazioni Lehman Brothers (2008); titoli Viatel (2008); oltre a numerose altre nel settore banche - grandi aziende dal 2010 in poi.

Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di esclusione di tale parte civile.

In sintesi devono escludersi le costituzioni di parte civile di ADUSBEF, MOVIMENTO CONSUMATORI, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI e FEDERCONSUMATORI TOSCANA.

Parte civile Banca Monte dei Paschi di Siena (55 e 178)

Va innanzitutto osservato che Banca Monte Paschi, in relazione ai reati di cui agli artt. 2622 e 2638 CC e 185 TUF è stata chiamata a rispondere ai sensi del D.lvo n. 231/2001 e, sotto questo profilo, ha già definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento.

Si deve ritenere che le due posizioni di ente responsabile ai sensi del D.lvo n. 231/2001 e di parte civile costituita nei confronti dei soggetti che hanno rivestito ruoli apicali e commesso i delitti "presupposto" anche nell'interesse o a vantaggio dell'ente, siano incompatibili.

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito, sin dalla pronuncia della Sesta Sezione Penale n. 19764 del 6.2.2009, che *<<nell'ambito della criminalità d'impresa, v'è responsabilità cumulativa dell'individuo e dell'ente collettivo, trovando ciò riscontro, sul piano dogmatico, nello schema concorsuale: il nesso tra le due responsabilità, quella della persona fisica e quella dell'ente, pur non identificandosi con la figura tecnica del concorso, ad essa è equiparabile, in quanto da un'unica azione criminosa scaturiscono una pluralità di responsabilità. Il sistema tratteggiato dal*

legislatore con il D.lvo n. 231/2001, presuppone la responsabilità penale individuale, che non rimane assorbita dalla persecuzione diretta della corporate criminality. In sostanza, l'appartenenza dell'autore individuale all'ente è imprescindibile punto di partenza della complessiva vicenda criminosa, nel senso che è proprio la condotta della persona fisica, posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, a determinare l'estensione a questo della responsabilità per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio>> (...) <<Data la convergenza di responsabilità della persona fisica e di quella giuridica e avuto riguardo all'unicità del reato come "fatto" riferibile ad entrambe, deve trovare applicazione il principio solidaristico che informa lo schema concorsuale>>.

Nello stesso senso pienamente condivisibile è l'ordinanza emessa il 9.7.2009 dal GUP presso il Tribunale di Milano laddove rileva che: << La risoluzione della tematica presuppone che si risolva preliminarmente la questione riferita alla collocazione sistematica del titolo di responsabilità per cui è chiamato l'ente nel procedimento: occorre valutare cioè, se il detto titolo sia identico o diverso rispetto a quello cui è chiamato il dipendente in posizione apicale che ha posto in essere la condotta materiale integrativa del reato per esso persona fisica e per la persona giuridica rappresentata, nei cui confronti l'ente intende costituirsi parte civile. È intuitivo, in vero, che nel caso in cui dovesse profilarsi una identità di titolo di responsabilità tra persona fisica e società, queste non potrebbero vantare alcun diritto risarcitorio per condotte comuni, anche se autonome, pressoché concorsuali e convergenti, poste in essere nell'interesse sia della persona fisica che ha materialmente realizzato la condotta che della persona giuridica o ente che se ne è avvantaggiato>>. (...) <<In capo all'ente si profila, ex D.lvo n. 231/2001, non già una forma di responsabilità diversa rispetto a quella che si concretizza in capo alla persona fisica nei cui confronti l'ente medesimo>> (...) ha <<richiesto di costituirsi parte civile; bensì uno specifico e medesimo titolo di responsabilità riferito ad uno stesso fatto tipico, per quanto formalmente autonomo (ex art. 8 D.lvo n. 231/2001), riferibile ad entrambe le soggettività coinvolte, quella fisica, del preposto in posizione apicale, e dell'ente, per fatti che l'ipotesi accusatoria allo stato formulata indica come essere ridondanti poi a vantaggio>> della società <<oltre che degli imputati persone fisiche che hanno impegnato l'ente>> (...).

<<Ne consegue una forma di responsabilità necessariamente unica, che (...) si iscrive, come autorevolmente segnalato dalla richiamata pronuncia 6/2/2009 n. 288, "nell'ambito di una responsabilità cumulativa e convergente dell'individuo e dell'ente collettivo" collocabile "sul piano dogmatico nello schema concorsuale". In tale collocazione sistematica della responsabilità, l'ente pertanto finirebbe nel caso in cui si ritenesse la esistenza di una sua legittimazione attiva alla costituzione di parte civile, con il dolersi e pretendere il risarcimento da quei soggetti legittimati ad agire in nome e per suo conto che hanno posto in essere la condotta imputata anche a vantaggio e nell'interesse dell'ente medesimo nell'ambito di un rapporto criminale che l'ultima pronuncia della Suprema Corte sopra riportata ha definito sostanzialmente concorsuale nel medesimo reato. È evidente che tale duplicità di veste, in relazione ad una configurazione di responsabilità unica, astrattamente appare contrastante con i principi generali dell'ordinamento penalistico, in cui il responsabile per un medesimo fatto non può poi dolersi della esecuzione del fatto stesso eventualmente anche a cura del concorrente. Né può valere in senso contrario l'argomento costituito dall'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto quello della persona fisica delineata nell'art. 8 D.lvo n. 231/2001: autonomia di responsabilità non significa separatezza o separazione di posizioni eventualmente del tutto avulsi da schemi concorsuali o cumulativi, ma solo autonomo atteggiarsi di titolo di responsabilità in capo all'ente rispetto a quello della persona fisica che ha agito in nome e per conto dell'ente medesimo, del pari di quanto, nell'ambito della responsabilità della persona fisica, si profila in riguardo alla autonomia della responsabilità di ciascun correo>>.

Necessario corollario a quanto finora esposto è che non si può condividere l'assunto formulato dal GUP nel presente processo (in epoca antecedente il patteggiamento di BMPS), secondo il quale escludere la legittimazione alla costituzione di parte civile della Banca equivarrebbe ad anticipare il giudizio sulla sua responsabilità amministrativa in qualità di ente.

A parte il fatto che l'argomento è stato successivamente superato dalle scelte processuali di Banca Monte Paschi, questo Collegio ritiene che, in ogni caso, la sola assunzione della veste di imputato ai sensi del D.lvo n. 231/2001 precluda sempre e comunque all'ente la possibilità di costituirsi parte civile per i fatti commessi dai suoi apicali e contestatigli a titolo di responsabilità amministrativa. Peraltro, in linea teorica, l'eventuale esclusione, all'esito del processo, della responsabilità amministrativa dell'ente, non lo lascerebbe sguarnito di tutela civilistica, potendo lo stesso a quel punto azionare le proprie pretese in sede civile.

Per completezza deve essere osservato che in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art. 2638 CC la Banca Monte Paschi non può nemmeno teoricamente ritenersi persona offesa o danneggiata dal reato. La norma citata rende, infatti, evidente, fin dalla sua rubrica, come meglio si dirà anche più avanti, che l'unica persona offesa è l'autorità di vigilanza, non residuando nemmeno astrattamente alcuna possibilità di cagionamento del danno ad altri soggetti.

Ne consegue che anche sotto tale profilo si deve escludere la *legitimitatio ad causam* di Banca Monte Paschi.

Infine, con riferimento al reato di falso in prospetto di cui all'art. 173 bis TUF, sebbene il delitto non sia ricompreso tra quelli "presupposto" dagli artt. 25 ter e 25 sexies D.lvo n. 231/2001 e, quindi, in ordine ad esso BMPS non può rivestire la qualità di ente responsabile, è del tutto evidente che la Banca non è la destinataria dei citati prospetti, ma l'ente da cui provengono, nonché, come indicato negli odierni capi di imputazione, il soggetto destinato a conseguirne l'ingiusto profitto. Necessariamente, quindi, la Banca non può considerarsi persona offesa o danneggiata dal reato.

Pertanto la parte civile Banca Monte dei Paschi di Siena deve essere esclusa.

Sulle eccezioni di carattere formale relative agli atti di costituzione di parte civile

I difensori degli imputati, persone fisiche e persone giuridiche, nonché dei responsabili civili, hanno sollevato numerose eccezioni di carattere formale in ordine ai requisiti degli atti di costituzione di parte civile o alla regolarità delle relative procure speciali e dei relativi mandati difensivi.

Si tratteranno qui tali eccezioni, rinviando per il momento la trattazione delle questioni che riguardano la *legitimitatio ad causam* dei singoli azionisti. Pertanto il respingimento delle istanze di esclusione sotto il profilo formale, non esaurirà la valutazione delle singole posizioni e l'adozione di eventuali provvedimenti di esclusione per motivi attinenti la legittimazione "sostanziale" a costituirsi parte civile nel presente processo.

Alcune questioni formali sono di ordine generale e possono essere affrontate in via preliminare e risolte in modo unitario.

Gli atti di costituzione di parte civile depositati in cancelleria (del GUP o del Tribunale) senza effettuare le notifiche nei confronti delle altre parti, o effettuando notifiche irregolari (ai difensori a mezzo PEC oppure in copia semplice o priva di timbri di congiunzione) non danno luogo ad ipotesi di inammissibilità e conseguente esclusione, dal momento in cui è possibile effettuare la costituzione di parte civile anche direttamente in udienza ai sensi dell'art. 78 CPP, senza necessità di alcuna notifica. Ne consegue che tutte le costituzioni indicate dai difensori degli imputati come viziate per i motivi predetti devono intendersi riproposte/confermate all'udienza del 15.12.2016 dai difensori - procuratori speciali (o loro sostituti) presenti.

L'omessa indicazione delle generalità complete delle parti civili persone fisiche (o dei legali rappresentanti delle parti civili persone giuridiche) nel corpo dell'atto di costituzione non comporta alcuna inammissibilità laddove le suddette generalità siano esplicitate nelle procure speciali apposte in calce o a margine delle stesse costituzioni, dovendosi considerare unico l'atto comprensivo della costituzione e della procura. Lo stesso dicasi per l'omessa completa generalizzazione nella procura speciale, laddove sia integrata dai dati identificati contenuti nell'atto di costituzione. In ogni caso l'indicazione del codice fiscale risulta certamente esaustiva, a prescindere da eventuali errori materiali nell'indicazione di qualche dato nel corpo dell'atto (ad es. ██████████ atto 256) potendosi ricavare con certezza le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita).

L'indicazione delle generalità degli imputati nell'atto di costituzione di parte civile è funzionale alla necessità di identificare con certezza i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitare l'azione civile nel processo penale. Posto che i nomi degli imputati sono sempre indicati, l'esplicito rinvio *per relationem* al numero identificativo del procedimento (RG NR) ed in particolare alla richiesta di rinvio a giudizio del 10.02.2016 per gli altri dati anagrafici necessari alla esatta identificazione deve ritenersi sufficiente e idonea ad evitare qualsiasi equivoco e quindi conforme alle previsioni di cui all'art. 78 comma 1 lett. B) c.p.p.

Quanto alla esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, come già chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, basta il richiamo e la riproposizione testuale del capo di imputazione, anche attraverso una elencazione sintetica delle condotte di reato.

Sulla asserita omessa sottoscrizione dell'atto di costituzione da parte del soggetto dichiarante (atto formulato a titolo personale dalla persona offesa o danneggiato e sottoscritto dal difensore procuratore speciale) è sufficiente osservare che in calce o a margine degli atti di costituzione sono sempre presenti le procure speciali conferite ai difensori sottoscritte personalmente dalle persone offese/danneggiate; attesa l'unicità dell'atto, la sottoscrizione della procura deve intendersi riferita alla integralità della costituzione. Peraltro la sottoscrizione specifica della sola parte narrativa dell'atto da parte del procuratore speciale legittimato a costituirsi per conto del suo assistito e/o la sua presenza all'udienza del 15.12.2016 vale a far proprio l'atto di costituzione, a prescindere dalla formulazione letterale riferita direttamente alla persona offesa/danneggiato.

Ne consegue che le richieste di esclusione delle parti civili che si fondano sulle argomentazioni fin qui esaminate devono essere respinte.

Questione più complessa è quella della possibilità per colui che è nominato procuratore speciale della persona offesa (ai fini della costituzione di parte civile) di farsi sostituire nella predetta costituzione, ossia, in concreto, nel deposito dell'atto di costituzione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente distinto tra la facoltà del difensore a farsi sostituire nelle incombenze proprie del mandato difensivo (prevista dall'art. 102 CPP e per la quale non occorre, peraltro, alcuna delega della parte rappresentata), da quella per il procuratore speciale a farsi sostituire nell'esercizio dei poteri sostanziali che gli competono in quanto tale, escludendo che la facoltà del difensore a farsi sostituire ex art. 102 CPP comprenda anche quella di farsi sostituire nella veste di procuratore speciale e quindi nel deposito dell'atto di costituzione e ciò anche quando la procura speciale sia conferita al medesimo avvocato nominato difensore.

Esistono, tuttavia, pronunce contrastanti in ordine alla possibilità della persona offesa/danneggiata di attribuire espressamente nella procura speciale conferita al proprio difensore anche la facoltà di farsi sostituire nell'esercizio dei poteri sostanziali propri del procuratore speciale. Secondo un

orientamento rigidamente formalistico (vedi per tutte Cass. Pen. Sez. III, sentenza 5.11.2014 n. 6184) la persona offesa/danneggiato non può autorizzare il procuratore speciale a farsi sostituire nelle proprie funzioni, ma deve conferire una autonoma procura speciale ad altro soggetto per il deposito dell'atto di costituzione. Peraltro non potendo quest'ultima procura essere autenticata dal già nominato difensore-procuratore speciale, dovrà essere conferita nelle forme di cui all'art. 2703 CC (atto notarile o autenticato da altro pubblico ufficiale autorizzato). In base ad un diverso orientamento, invece (vedi per tutte Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 30793 del 27.5.2014) la parte personalmente nel conferire procura speciale può espressamente attribuire al procuratore la facoltà di farsi sostituire nell'esercizio dei suoi poteri da un delegato. In questo caso non si tratterebbe della delega di una delega poiché la facoltà di nominare un sostituto è attribuita direttamente dal delegante che ratifica così l'operato del delegato.

Ritiene il Collegio che l'ultimo orientamento esposto sia quello maggiormente condivisibile. Infatti le norme che regolano le formalità di costituzione della parte civile (artt. 76, 78, 100 e 122 CPP) mirano essenzialmente a garantire che l'operato di chi è nominato procuratore speciale ed anche quello del difensore risponda effettivamente alla volontà e alle scelte sostanziali e processuali della persona offesa. Tale tipo di tutela è senz'altro assicurata attraverso la nomina di un procuratore speciale con l'attribuzione al medesimo da parte dell'interessato della facoltà di farsi sostituire in tale veste; altrimenti si scadrebbe in un formalismo ridondante e non solo ultroneo rispetto alla *ratio* dell'istituto, ma anche inutilmente gravoso per la stessa persona offesa che dalle regole riguardanti la propria costituzione e rappresentanza in giudizio dovrebbe, invece, essere tutelata.

Pertanto devono essere rigettate le istanze di esclusione delle parti civili [redacted] + altri (nn. 39, 166 e 307), [redacted] + altri (nn. 58 e 176), [redacted] + altri (nn. 127 e 177), [redacted] + altri (nn. 48 e 181), [redacted] + altri (nn. 63 e 188), [redacted] + altri (nn. 145, 190 e 267), [redacted] + altri (nn. 127 e 248), [redacted] (n. 249).

Diverso discorso si deve fare per le parti civili [redacted] + altri, difese dall'avv. Carlo Edoardo ROCCA, costituitesi davanti al GUP una prima volta all'udienza del 12.10.2015 (per il ramo Nomura) e una seconda volta per i due processi riuniti.

Innanzitutto va osservato che le procure allegare alle costituzioni delle singole parti civili, benché impropriamente richiamino l'art. 100 CPP, devono intendersi conferite anche ai sensi dell'art. 122 CPP per il loro esplicito contenuto descrittivo in tal senso. Corrisponde al vero però, e ciò non è contestato nemmeno dal legale di parte civile nella memoria dallo stesso depositata, che le suddette procure non contengono alcuna autorizzazione da parte degli interessati a che il difensore, nella sua veste di procuratore speciale, possa farsi sostituire da altri.

Orbene all'udienza del 4.3.2016, come rilevato nelle richieste di esclusione, l'avv. ROCCA non era presente. Infatti nel relativo verbale compare (in sua sostituzione) l'avv. DE GIROLAMO.

L'avv. ROCCA nella propria memoria afferma di aver provveduto a consegnare nelle mani del cancelliere d'udienza le costituzioni di parte civile e di essersi poi temporaneamente assentato (per una ventina di minuti) per un contemporaneo impegno davanti ad altro giudice (documentato con il relativo verbale d'udienza), per poi tornare davanti al GUP ad udienza ancora in corso. Senonché nei due verbali redatti il 4.3.2016 (ciascuno per ognuno dei due procedimenti riuniti), il primo apertosi alle 9,40 e il secondo alle 10,23, l'avv. ROCCA risulta sostituito dall'avv. DE GIROLAMO e non può condividersi l'argomentazione dell'odierno patrocinante delle parti civili che la sua ricomparsa in udienza emergerebbe a p. 12 del secondo dei due verbali, laddove si legge <<il difensore delle persone offese [redacted] + altri deposita atto di costituzione di parte civile>>, poiché il termine difensore è senz'altro riferito, come sempre avviene, al difensore indicato come presente, sia esso titolare o sostituto per delega o d'ufficio. Pertanto la costituzione avvenuta all'udienza del 4.3.2016 è irrituale e deve essere esclusa.

Rimane però valida ed efficace la costituzione depositata all'udienza del 12.10.2015 per il procedimento relativo al "ramo Nomura" (recante il n. 126) poiché nel verbale di udienza l'avv. ROCCA risulta presente ed aver personalmente depositato gli atti costituzione di parte civile. Pertanto le persone assistite dall'avv. ROCCA devono intendersi validamente costituite solo con riferimento alle imputazioni che già facevano parte del procedimento n. 15171/2015 RG NR e non anche del procedimento poi riunito davanti al GIP (atto n. 168), rimanendo, peraltro, del tutto escluso il solo [REDACTED] (sempre atto n. 168) che si è costituito soltanto all'udienza del 4.3.2016.

Anche con riferimento a [REDACTED] (n. 312), la procura in calce all'atto di costituzione di parte civile richiama soltanto l'art. 100 CPP, ma il [REDACTED] conferisce testualmente all'avv. Andrea BOTTONE <<procura speciale>> ai fini della costituzione e l'atto risulta depositato all'udienza del 15.12.2016 direttamente dall'avv. BOTTONE. Si deve, peraltro, rilevare che sia l'atto di costituzione che la procura speciale, pur depositati per la prima volta in dibattimento, fanno esplicito riferimento esclusivamente al procedimento n. 15171/2015 RG NR e ai relativi imputati. Pertanto la costituzione di parte civile del [REDACTED] deve essere ritenuta come avvenuta soltanto nei confronti dei medesimi e per le imputazioni elevate nell'ambito del procedimento n. 15171/2015.

Quanto alla parte civile [REDACTED] (nn. 114 e 196) la costituzione è avvenuta ad opera dell'avv. Flavio GIROLAMO e nella procura speciale rilasciata al difensore Vincenzo BRUNO è espressamente prevista l'autorizzazione per quest'ultimo a farsi sostituire nella sua veste di procuratore speciale. Pertanto anche la richiesta di esclusione in tal senso deve essere rigettata.

Con riguardo alla posizione [REDACTED] (n. 197) emerge dagli atti che la costituzione di parte civile del predetto è avvenuta il 23.3.2016 con deposito in Cancelleria e che l'[REDACTED] è stato ammesso quale parte civile dal GIP all'udienza del 13.5.2016. Nell'attestazione di cancelleria il deposito viene indicato come eseguito da tale <<avv. [REDACTED]>>. Si tratta evidentemente di un refuso. Pertanto si deve ritenere o che l'atto sia stato depositato dalla stessa persona offesa, o, più verosimilmente, che sia stato depositato dal difensore/procuratore speciale avv. BRIGNANO, il cui cognome è stato erroneamente indicato nell'attestazione in esame. Pertanto deve essere rigettata l'istanza di esclusione.

Lo stesso errore si ripete nella costituzione di parte civile di [REDACTED], anch'essa indicata come eseguita con deposito in cancelleria dall'avv. [REDACTED] (n. 199). Perciò valgono le stesse considerazioni svolte per [REDACTED]. Peraltro con riferimento al procedimento n. 15171/15 RG NR la costituzione della medesima parte civile risulta avvenuta in udienza da parte dello stesso avv. BRIGNANO in qualità di procuratore speciale e ciò rafforza la convinzione che l'indicazione di un tale avv. [REDACTED] (peraltro non inserito nell'elenco nazionale degli avvocati) sia errata.

Con riguardo alle posizioni di [REDACTED] e [REDACTED] dagli atti di costituzione depositati all'udienza del 15.12.2016 (nn. 254 e 241) non emerge quale difensore abbia eseguito il deposito. Tuttavia risulta dall'attestazione di Cancelleria in data 31.3.2017 e sottoscritta dai due cancellieri presenti alla suddetta udienza, che gli avv.ti Raffaella ARGENZIO e Alexander TEDESCO erano presenti all'udienza stessa. Peraltro la circostanza è affermata, con dettaglio di quanto avvenuto all'udienza, dai due patroni di parte civile nelle memorie dagli stessi depositate. Pertanto si deve ritenere che la costituzione di parte civile è stata depositata direttamente dai medesimi ed è rituale.

Sulla mancata documentazione della fonte dei poteri di legale rappresentanza di CODACONS in capo a [REDACTED], si osserva che l'art. 78 c.p.p. richiede come requisito dell'atto l'indicazione della denominazione della associazione o dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante e non impone di documentare la fonte del relativo potere. In ogni caso, alla memoria depositata in data 07.03.2017 dal difensore di parte civile è allegato il verbale del 27.06.2004 con cui è stata deliberata la ratifica dei poteri di legale rappresentanza dell'associazione in capo a [REDACTED].

I difensori di [REDACTED] e di altri imputati, con memoria del 14.2.2017, hanno chiesto l'esclusione della parte civile <<[REDACTED] + 1 (s.n.)>>. Non si comprende a quale atto di costituzione le difese facciano riferimento poiché gli atti di costituzione concernenti soggetti con il cognome [REDACTED] sono due ed entrambi numerati: il n. 7 relativo a [REDACTED] + 4 e il n. 237 relativo a [REDACTED] + 11, tra i quali è compreso [REDACTED]. La suddetta memoria cita anche l'avv. Filippo BELLAGAMBA, che è difensore di [REDACTED] e che risulta essere destinatario di procura speciale (in una lettura sostanziale del relativo atto) con autorizzazione a farsi sostituire. Anche in questo caso, pertanto, deve essere rigettata la richiesta di esclusione della parte civile in parola.

Analoghe considerazioni valgono per [REDACTED] (n. 7 e 228), costituitasi insieme a [REDACTED] + 4 con l'avv. BELLAGAMBA.

La costituzione di [REDACTED] (nn. 26 e 229) comprende espressamente la procura speciale ex art. 122 CPP in favore dell'avv. Ettore DI LUSTRO con esplicita autorizzazione a farsi sostituire non solo dall'avv. Antonella TOMAIUOLO, ma anche da altri.

Lo stesso dicasi per le posizioni [REDACTED] + 1 (nn. 17 e 234), [REDACTED] + 9 (n. 238), [REDACTED] (n. 239) e [REDACTED] (n. 192).

La costituzione di [REDACTED] con l'avv. Bruno BARBIERI (n. 146) è munita di regolare procura speciale, conferita unitamente a quella di [REDACTED] e forse per tale motivo sfuggita alle difese che ne hanno chiesto l'esclusione.

Altrettanto priva di fondamento è la richiesta di esclusione della parte civile [REDACTED], munita anch'essa di regolare procura speciale, comprensiva della pagina 3 (contrariamente a quanto asserito dai difensori degli imputati), contenente le firme della parte e del difensore.

Parimenti va rigettata la richiesta di esclusione delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] (n. 74 e 316), poiché non è vero che le relative procure sono mancanti dell'indicazione del luogo e della data in cui sono rilasciate.

La costituzione di [REDACTED] è accompagnata da regolare procura speciale sottoscritta dalla parte e dal difensore per autentica e alla mancata indicazione del luogo non consegue alcuna nullità della procura stessa (cfr. Cass. Civ. sez. 3, sent. 5.5.2011, n. 9921).

Le stesse considerazioni valgono per l'atto CONFCONSUMATORI + altri in relazione alle posizioni [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (n. 311).

Del tutto prive di fondamento sono poi le richieste di esclusione formulate dalla difesa di [REDACTED] che in un unico elenco comprende (senza distinzioni) le asserite ipotesi di mancato conferimento della procura speciale a costituirsi parte civile ed anche le ipotesi in cui la costituzione sia avvenuta ad opera di persona diversa dal procuratore speciale. Nel citato elenco sono inserite le

parti civili [redacted] già sopra trattate sotto il medesimo profilo e alle quali si rimanda. Fanno parte, inoltre, dell'elenco [redacted] (n. 1 e 191), [redacted] (n. 124 e 191), [redacted] (n. 17), [redacted] (n. 118 e 191), [redacted] (n. 156), [redacted] (n. 202 e 214), [redacted] (n. 88, 221 e 270) e [redacted] (n. 76 e 223), [redacted] (194 e 263), i cui atti di costituzione sono tutti muniti di procura speciale (in una lettura sostanziale degli atti, al di là delle norme formalmente richiamate) e sono stati depositati dal difensore-procuratore speciale o da un sostituto in presenza di autorizzazione alla sostituzione rilasciata dalla parte interessata.

Solo con riferimento a [redacted] (n. 35 e 191) non compare né sull'atto, né nel verbale dell'udienza davanti al GUP del 12.10.2015 chi era presente all'udienza e chi ha depositato l'atto. Trattasi, tuttavia, di un evidente errore per omissione da parte del cancelliere d'udienza, le cui conseguenze non possono essere addebitate alla parte civile. Anche quest'ultima richiesta di esclusione deve, pertanto, essere rigettata.

Occorre, tuttavia, precisare che in relazione a [redacted] e [redacted] risulta una prima costituzione (n. 35) per il procedimento n. 15171/2015 RG NR, munita di regolare procura speciale rilasciata al difensore con l'attribuzione del potere di farsi sostituire e una successiva estensione della domanda risarcitoria all'intero procedimento n. 29634/2014 RG NR (n. 191) non corredata, invece, da alcuna procura speciale. Pertanto la costituzione di parte civile dei quattro soggetti da ultimo nominati è valida limitatamente alle imputazioni di cui al primo procedimento sopra citato.

Deve, invece, essere accolta la richiesta di esclusione della parte civile [redacted] (n. 293) la cui costituzione è stata eseguita dal difensore avv. Chiara BENTIVEGNA, priva di procura speciale e munita soltanto di procura *ad litem*.

Lo stesso dicasi per la costituzione avvenuta per conto del [redacted] all'udienza davanti al GUP del 12.10.2015 (n. 8) da parte dell'avv. Filippo BELLAGAMBA privo di procura speciale, che conseguentemente deve essere esclusa d'ufficio.

E' stata eccepita l'invalidità delle procure speciali rilasciate all'estero all'avv. Sergio CALVETTI da alcuni dei suoi assistiti, in particolare da [redacted] e [redacted]. In effetti il primo dei due risulta aver rilasciato la propria procura a Mosca il 10.9.2013 e il secondo ad Atabaia in Brasile l'8.8.2013. In calce alle suddette procure in originale, sotto le firme degli assistiti, compare l'autenticazione del patrono di parte civile, priva di data e luogo.

La giurisprudenza costante di legittimità esclude che il difensore abbia poteri di autentica fuori dal territorio nazionale e che quindi possa autenticare (in Italia o all'estero) firme apposte dagli assistiti in altri Paesi, per le quali è invece necessario l'intervento dell'autorità locale che provveda all'autentica secondo lo *ius loci* (cfr Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 22559 del 4.11.2015; Sez. III, sentenza n. 25434 del 2.12.2014; Sez. II, sentenza n. 27282 del 14.11.2008; Sez. III, sentenza n. 5840 del 13.3.2007).

Devono pertanto escludersi le parti civili [redacted] (315) e [redacted] (316).

Priva di fondamento è, invece, la richiesta di esclusione della parte civile [redacted] (n. 315) per asserita mancanza della data nella procura speciale, data che invece compare, seppure apposta con timbro che ha lasciato un'impronta piuttosto sbiadita e così pure la richiesta di esclusione di [redacted] (n. 315) che sarebbe priva del riferimento al potere di

costituirs parte civile, riferimento invece sussistente, anche se la stampa del documento presenta qualche difficoltà di lettura.

Nessuna preclusione vi è alla ricostituzione di parte civile in dibattimento per chi lo ha già fatto davanti al GUP, purchè questo avvenga al momento della costituzione delle parti e non in quello successivo delle eccezioni preliminari, tra le quali quelle pertinenti la richiesta di esclusione. Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di esclusione in riferimento alla parti civili assistite dall'avvocato stabilito MINESTRONI e contrassegnate dal n. 290 CPP. de

Circa la incompatibilità del ruolo di difensore di alcune parti civili e, contestualmente, di parte civile in proprio (costituitasi con altro difensore) che ricorrerebbe sempre con riferimento all'avvocato stabilito MINESTRONI si rileva, innanzitutto, che non vi è una norma che sancisce un tale tipo di incompatibilità, né quest'ultima può essere dedotta dai principi generali processuali in materia di incompatibilità tra i ruoli di difensore e di testimone, prevista dall'art. 197 CPP, solo in determinati casi (difensore dell'imputato che ha svolto attività investigativa), ben diversi da quello che qui ci occupa. Peraltro non si ravvisa un conflitto di interessi tra le diverse parti civili, la cui costituzione è diretta alle medesime finalità risarcitorie, necessariamente concorrenti tra di loro. A ritenere diversamente si dovrebbe concludere che il medesimo difensore non potrebbe patrocinare più parti civili. Nessuna rilevanza hanno, infine, le norme deontologiche richiamate nelle richieste di esclusione: infatti la loro violazione non determina l'inammissibilità della costituzione di parte civile e, inoltre, le predette norme si riferiscono soltanto a situazioni di conflitto di interessi, attualmente non ravvisabili.

Quanto alla violazione delle norme in materia di attività prestata dall'avvocato stabilito si deve rilevare che il difensore MINESTRONI ha depositato (allegato 6 alla memoria 21.2.2017) la dichiarazione d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D.lvo n. 96/2001 a firma congiunta con l'avv. Francesco FRADEANI, autenticata in data 17.2.2015 e, quindi, antecedente la data di formalizzazione (4.3.2016) delle costituzioni delle parti civili da lui patrocinate. Risultano pertanto rispettati i requisiti previsti dalla normativa in materia.

Con riguardo alla costituzione delle parti civili patrocinate dall'avv. Laila PERCIBALLI, che sono contrassegnate dai nn. 39 e 307 (e non dal n. 10 come asserito dalle difese) si rileva che l'atto n. 39 si riferisce al procedimento penale 15171/15 RG NR (ramo NOMURA) e riguarda 14 posizioni e le procure risultano effettivamente conferite rispetto al citato procedimento, mentre l'atto n. 207 è relativo al procedimento n. 29634/2014 RG NR e si riferisce 5 posizioni ricomprese nelle suddette 14. Pertanto la costituzione per queste ultime [REDACTED] deve ritenersi effettuata in ordine a tutti i fatti in contestazione, mentre per le residue 9 posizioni la costituzione sarà valida limitatamente ai capi di imputazione di cui all'originario procedimento 15171/15.

Analoghe considerazioni valgono per le costituzioni di parte civile di [REDACTED]. Entrambi risultano ritualmente costituiti per il procedimento originariamente rubricato al n. 15171/2015 RG NR (atti nn. 22 e 23) con procura speciale che ovviamente fa riferimento al citato procedimento, mentre l'estensione della costituzione dei medesimi soggetti (atto n. 222) alle più ampie imputazioni di cui al procedimento n. 29634/2014 RG NR non è accompagnata da alcuna procura speciale.

Con riguardo a [REDACTED] (nn. 79, 195, 201 e 292), sia l'atto di costituzione che la procura speciale rilasciata in calce al medesimo indicano entrambi i procedimenti riuniti e deve, pertanto, essere rigettata la relativa richiesta di esclusione (atti 195 e 201).

Nell'atto di costituzione di parte civile della [REDACTED] (n. 202), è indicato [REDACTED] quale amministratore unico della società. Tuttavia la procura speciale al difensore avv. Bruno BARBIERI è rilasciata personalmente, senza alcun riferimento, né nell'intestazione, né nella sottoscrizione alla predetta società. Quanto, invece, alla **Fondazione Gesù e Maria Onlus**, oltre che nell'atto di costituzione, nella procura speciale rilasciata all'avv. Bruno BARBIERI, [REDACTED] si qualifica come di Presidente della Fondazione, come risulta dal timbro apposto in calce alla procura. Pertanto deve essere esclusa la costituzione della sola parte civile [REDACTED]

Incomprensibile è l'istanza di esclusione di tutte le parti civili rappresentate dall'avv. Carlo Edoardo ROCCA ([REDACTED] già sopra richiamate), per mancata autenticazione della firma in calce alle procure speciali. In realtà gli atti di costituzione in parola (contrassegnati dai n. 126 e 168 e non dal n. 10) sono muniti di procure speciali che recano tutte la firma autenticata dal difensore.

Lo stesso dicasi per la parte civile [REDACTED], contrassegnata dai nn. 132 e 189, la cui procura speciale reca in calce la firma autenticata della predetta [REDACTED]

Deve, invece, essere accolta l'istanza di esclusione delle parti civili [REDACTED] (n. 253), patrocinata dall'avv. Corrado PINNA che ha autenticato le firme dei propri assistiti in calce alle procure speciali, firme riportate soltanto in fotocopia. Del tutto inconferenti sono i richiami alla giurisprudenza citata dall'avv. PINNA nella sua memoria del 21.2.2017 (il quale ammette la circostanza di aver autenticato firme in fotocopia) e tardive sono le integrazioni depositate dal suddetto difensore all'udienza del 21.2.2017, di cui due su tre prive di data e la terza stranamente con data antecedente la richiesta di esclusione.

Parimenti deve essere accolta la richiesta di esclusione della parte civile [REDACTED] (n. 310), la cui procura speciale non solo è priva dell'autentica di firma, ma è anche costituita non da un atto in originale, ma da una mera fotografia dell'atto.

Deve accogliersi, altresì, l'istanza di esclusione della parte civile [REDACTED] (nn. 9 e 313) al cui atto è allegata unicamente la procura speciale conferita all'avv. Antonio ABBATIELLO, ma non anche il mandato difensivo nei confronti del medesimo, il che esclude che il predetto difensore avesse il potere di autenticare la firma in calce alla procura speciale.

Con riguardo alle procure speciali rilasciate all'avv. CALVETTI in data antecedente l'iscrizione a registro notizie di reato presso la Procura di Milano si deve osservare che al momento del rilascio delle suddette procure pendeva presso la Procura di Siena un procedimento per le medesime vicende che hanno portato alle odierne contestazioni, procedimento poi trasferito alla Procura di Milano. Sicuramente coeva alla sottoscrizione delle procure speciali (come si evince dalla struttura grafica di queste ultime) è la manifestazione della volontà da parte degli assistiti dell'avv. CALVETTI di agire costituendosi parte civile per tutti i reati ravvisati dall'Autorità Giudiziaria in relazione a quella vicenda. Si deve, pertanto, ritenere che l'incongruità fra la data di sottoscrizione di alcune procure speciali e i dati relativi al procedimento n. 29634/14 RG PM inseriti successivamente, non determini alcuna invalidità delle procure stesse.

Diverso è il caso (già visto sopra) in cui la procura speciale è rilasciata esclusivamente per il procedimento 15171/15 RG NR e con specifico riferimento ai soli imputati e alle sole imputazioni di quel procedimento.

Infine, [redacted] (n. 260 – posizione 21), col patrocinio dell'avv. Bruno BARBIERI, si è costituito parte civile definendosi procuratore speciale di [redacted], titolare di azioni BMPS, come dimostra la documentazione allegata all'atto di costituzione. La suddetta documentazione comprende anche l'atto notarile con cui la [redacted] ha nominato, il 30.4.2009, il [redacted] suo procuratore speciale, conferendogli delega ad eseguire un'ampia gamma di operazioni patrimoniali e finanziarie, ma non anche ad intraprendere per suo conto azioni giudiziarie o a rappresentarla in giudizio. Pertanto, il [redacted] non è legittimato a costituirsi parte civile nel presente processo, non godendo a tale proposito di procura speciale e la costituzione di [redacted] deve essere esclusa dal presente processo.

In sintesi devono escludersi le parti civili:

[redacted] (n. 168)
[redacted] (n. 202)
[redacted] (n. 253)
[redacted] (n. 260)
[redacted] (n. 293)
[redacted] (n. 315)
[redacted] (n. 316)
[redacted] (n. 310)
[redacted] (nn. 9 e 313).

Parti civili azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Le difese degli imputati hanno contestato la legittimazione a costituirsi parte civile degli azionisti di MPS che lamentano oggi un danno da deprezzamento dei titoli in conseguenza dei fatti di reato contestati. Il nucleo delle argomentazioni difensive è che la perdita di valore delle azioni è un danno che colpisce direttamente soltanto il patrimonio sociale (e sarebbe, quindi, esclusivamente la società legittimata a costituirsi parte civile per ottenerne il risarcimento in relazione alla diminuzione del suo valore), mentre il patrimonio dei singoli soci subirebbe soltanto un danno indiretto o mediato, che l'art. 2395 CC non consentirebbe di azionare.

Occorre, innanzitutto rilevare che il reato di cui all'art. 2622 CC è dogmaticamente strutturato come reato di danno, la cui disposizione incriminatrice contempla espressamente i soci come persone cui la condotta crea nocimento e, a corollario di ciò, la posizione dei soci è espressamente tutelata sotto l'aspetto risarcitorio dall'articolo 2395 CC, norma che, chiudendo le regole che disciplinano la responsabilità civile degli amministratori delle società di capitali, stabilisce espressamente che le previsioni relative alle azioni sociali <<non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori>>.

Discorso analogo deve farsi in ordine ai reati di cui agli artt. 173 bis e 185 TUF. Con riferimento a quest'ultimo, si osserva che, anche se la norma non richiede per l'integrazione del reato che si verifichi l'evento di danno, tra le condotte dalla stessa punite vi è la diffusione di notizie false sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che sicuramente possono cagionare un danno sia ai singoli soci che agli investitori.

Con riguardo al delitto di cui all'art. 173 bis TUF, poi, si rileva che trattasi di reato pluri-offensivo che tutela, accanto alla fede pubblica e quindi alla veridicità ideologica di determinati atti, l'interesse del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto non genuino è destinato ad incidere concretamente.

In sostanza non vi è dubbio che la diffusione di false informazioni finanziarie è idonea a condizionare le scelte di investimento/disinvestimento dei singoli e, quindi, astrattamente, a cagionare un danno diretto al patrimonio dei soci e degli investitori.

La copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità citata (a volte a sostegno di tesi opposte) dalle difese sia degli imputati che delle parti civili e che non si intende qui ripercorrere, se correttamente interpretata, non può che portare alle conclusioni sopra esposte.

Si veda per tutte la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 27346/2009.

Secondo le argomentazioni dei difensori degli imputati tale pronuncia escluderebbe la risarcibilità in favore degli azionisti del danno da riduzione del valore delle azioni, perchè si tratterebbe di un danno soltanto indiretto per i medesimi.

Tuttavia, se si analizza approfonditamente la suddetta sentenza, emerge che i giudici di legittimità si sono pronunciati in un caso assai diverso da quello che oggi ci occupa, in particolare in un caso di inadempimento contrattuale da parte di una società terza nei confronti della società che aveva promosso l'azione civile. In tale caso, ovviamente, quello ad essere colpito direttamente è il patrimonio di quest'ultima, rappresentata dall'amministratore, in una situazione di totale convergenza di interessi rispetto ai soci, al contrario di quanto avviene nelle ipotesi di violazione degli artt. 2622 CC, 185 e 173 bis TUF in cui l'interesse dei soci è tutelato nei confronti delle azioni illecite degli amministratori. Tant'è che nella citata sentenza a Sezioni Unite si legge che la partecipazione sociale attribuisce al socio una complessa posizione contrattuale, che nella società di capitali si caratterizza per l'autonomia giuridica rispetto al patrimonio sociale e per l'autonoma negoziabilità del titolo: <<Ma proprio tale autonoma negoziabilità>> osserva la Corte <<acquista particolare evidenza (...) nel caso di società per azioni, nelle quali l'azione è l'unità di base di misura della partecipazione ed è suscettibile di circolazione come titolo di credito>> e <<dimostra come essa sia un bene distinto dal patrimonio sociale e quindi, anche sotto tale aspetto idoneo a venire direttamente danneggiato dalle vicende che riguardino quest'ultimo, le quali potranno avere su di essa effetti solo indiretti riflessi. Del resto, come insegna la disciplina economica, il valore di mercato dell'azione, soprattutto nelle società quotate, non è dato solo dalla frazione di valore del patrimonio sociale che rappresenta, ma è influenzato da molteplici fattori ulteriori, che rendono limitatamente correlabili i due valori, cosicché non ad ogni diminuzione patrimoniale della società corrisponde una corrispondente diminuzione di valore delle azioni e, viceversa, non ad ogni incremento del tetto patrimonio corrisponde un corrispondente aumento di valore del mercato delle azioni>>.

Nella medesima sentenza i giudici ritengono <<significativa la distinzione - perdurante anche nel nuovo diritto societario (artt. 2393, comma terzo e 2393 bis comma quarto) - fra azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori della società che, violando i loro obblighi abbiano arrecato danni al patrimonio sociale, ed azione individuale del socio ex art. 2395 CC, la quale compete unicamente per i danni che si producano direttamente nella sfera patrimoniale del socio in conseguenza del fatto degli amministratori (da ultimo Cass. 5 agosto 2008 n. 21130; 3 aprile 2007 n. 8359)>>.

Si deve, pertanto, concludere che la violazione degli artt. 2622 CC, 185 e 173 bis TUF è astrattamente idonea a cagionare un danno diretto al patrimonio degli azionisti e che, pertanto, questi ultimi possono avere titolo a costituirsi parte civile.

Va, invece, osservato che sicuramente diverso è l'interesse giuridico tutelato dall'art. 2638 CC, che sin dalla sua rubrica "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" rende evidente che l'unico soggetto persona offesa è (appunto) l'autorità di vigilanza e che gli azionisti della società i cui amministratori tengano le condotte punite dalla norma in questione non possano ritenersi, a causa delle medesime, nemmeno danneggiati indiretti.

Si deve ora verificare se la tutela risarcitoria configurabile in relazione ai reati di cui agli artt. 2622 CC, 185 e 173 bis TUF spetti a qualsiasi azionista di Banca Monte Paschi o soltanto a quelli che abbiano acquistato e/o venduto le azioni in un determinato periodo.

La tempistica dell'investimento/disinvestimento, infatti, rileva, a parere di questo Collegio, ai fini della valutazione in astratto della sussistenza del nesso causale tra condotta illecita e il danno patito e quindi della legittimazione a costituirsi parte civile. Non può, peraltro, condividersi il rinvio (operato da molte pronunce della giurisprudenza richiamata nelle memorie depositate), al merito delle domande di parte civile di qualsiasi questione che non attenga alla pura e semplice qualità di socio-azionista-investitore, poiché sono fin da ora individuabili categorie di azionisti che nemmeno in astratto possono lamentare un danno risarcibile e che pertanto non godono della *legittimatio ad causam*.

Nel presente processo sono contestate le false comunicazioni sociali contenute nei bilanci di BMPS concernenti gli esercizi dal 2008 al 2011 ed anche nelle situazioni patrimoniali riportate nelle relazioni trimestrali del 31.3.2012, 30.6.2012 e 30.9.2012 (quest'ultima approvata il 14.11.2012).

Occorre sin da subito precisare che tutte le comunicazioni sociali successive, quindi a partire dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012, cui pure le difese di parte civile hanno fatto ampio riferimento lamentando il persistere delle informazioni decettive, sono fuori dal perimetro delle contestazioni oggetto del presente processo. Pertanto non vi può essere titolo alla costituzione di parte civile per coloro che hanno acquistato azioni BMPS dopo l'approvazione del menzionato bilancio sulla scorta di false informazioni eventualmente contenute in bilanci o situazioni patrimoniali successivi a quelli richiamati in imputazione.

In coerenza con le osservazioni sopra svolte sulla risarcibilità del danno diretto patito dai soci, deve invece ritenersi sussistente la legittimazione a costituirsi da parte di coloro che hanno acquistato le azioni Monte Paschi nel periodo antecedente non solo la commissione dei fatti, ma anche il loro disvelamento e le hanno poi mantenute nel loro patrimonio personale, ciò in quanto la falsità delle informazioni (in un momento in cui non era ancora percepibile agli azionisti), può avere inciso sulle loro scelte sia di mancato disinvestimento, sia di acquisto dei titoli.

In proposito si deve osservare che del tutto irrilevante è verificare se, dopo l'emersione dei fatti, gli azionisti abbiano o meno venduto i titoli, poiché il danno economico in quel momento si era già verificato ed è, peraltro, evidente che era impossibile per gli stessi rivendere le azioni in modo remunerativo, impossibilità che non è altro che un aspetto del citato danno.

A maggior ragione sono astrattamente titolari del diritto al risarcimento del danno coloro che hanno acquistato i titoli prima che i fatti fossero noti e li hanno rivenduti dopo.

Non si può, invece, ritenere sussistente la legittimazione a costituirsi parte civile per coloro che hanno acquistato e rivenduto le azioni prima del disvelamento dei fatti (e delle conseguenze che tale circostanza ha avuto sul valore dei titoli), infatti: una vendita antecedente o è stata remunerativa per l'alienante, o, se non lo è stata, la causa non può essere ricollegata ai reati in contestazione.

Infine, difetta la legittimazione a costituirsi parte civile per tutti quelli che hanno acquistato le azioni Monte Paschi dopo l'emersione delle condotte oggi ascritte agli imputati; in tal caso l'investitore che ha acquistato titoli che proprio a causa (o comunque anche a causa) di tali condotte hanno subito un deprezzamento, lo ha fatto accettando il rischio di impegnarsi in un investimento

non vantaggioso. Egli è quindi portatore soltanto di un'aspettativa economica, ma non certo di un diritto tutelato dalle norme e di un conseguente danno risarcibile.

In sintesi il Tribunale ritiene legittimati a costituirsi parte civile coloro che hanno acquistato azioni della Banca Monte Paschi di Siena in epoca antecedente (anche se molto remota) rispetto all'emersione dei fatti di reato di cui agli art. 2622 CC, 173 bis e 185 TUF e non le hanno mai rivendute, oppure lo hanno fatto dopo la suddetta emersione. L'acquisto prima del disvelamento ovviamente comprende anche quello eseguito dopo i fatti ed anzi in questi casi l'investimento del singolo può essere l'effetto diretto delle false informazioni, idonee pertanto a cagionare un danno altrettanto diretto al patrimonio dell'acquirente.

Difetta, invece, la legittimazione sia per coloro che hanno acquistato e rivenduto i titoli prima del disvelamento dei fatti, sia per coloro che li hanno acquistati e rivenduti in epoca successiva a tale evento.

E' chiaro che è onere delle parti civili, anche solo ai fini della *legitimatio ad causam*, non solo allegare, ma anche documentare la propria qualifica di azionista di BMPS ed i tempi in cui tale qualifica è stata assunta o dismessa. Ne consegue che in caso di mancata documentazione sul rispetto dei limiti temporali sopra esposti, le parti civili debbono essere escluse dal processo.

Peraltro l'esclusione delle parti civili può essere disposta dal giudice anche d'ufficio ai sensi dell'art. 81 CPP.

E' ora di essenziale importanza stabilire quale può ritenersi essere stata la data del più volte citato disvelamento.

Le odierne imputazioni (capo K) fanno riferimento al c.d. *restatement* del 6 febbraio 2013, cioè al comunicato con cui, in pari data, la Banca Monte Paschi di Siena dava atto di aver <<accertato la presenza di errori nella rappresentazione contabile delle operazioni strutturate denominate "Alexandria", "Santorini" e "Nota Italia" posta in essere in esercizi precedenti>>, aggiungendo che <<in relazione ad "Alexandria" e "Santorini", gli errori individuati ammontano, alla data di insorgenza, rispettivamente ad Euro 308 milioni ed Euro 429 milioni e riguardano la rilevazione iniziale del *fair value* delle passività assunte nel contesto delle suddette due operazioni>>. Nel medesimo documento è descritto l'impatto conseguente la correzione degli errori sul patrimonio netto al 31.12.2012, al lordo dell'eventuale effetto fiscale in complessivi euro 578,7 milioni (di cui 273,5 per Alexandria e 305,2 per Santorini).


Pertanto, fin dal 6.2.2013, era chiaro quali fossero i riflessi negativi delle modalità di contabilizzazione adottate dalla Banca e censurate dagli organi di vigilanza, nonostante il documento contenga anche positive prospettazioni sull'andamento finanziario e patrimoniale futuro. Peraltro il comunicato in esame si inserisce in un contesto in cui già la Banca di Italia, con comunicato del 23.1.2013, metteva in allarme il mercato sulla regolarità di alcune operazioni finanziarie della Banca Monte Paschi ed erano già state pubblicate, da giornali a tiratura nazionale, notizie circa la reale natura delle operazioni "Alexandria" e "Santorini", sull'effetto negativo delle stesse sui bilanci di BMPS e sulle indagini già avviate dalla Procura della Repubblica di Siena, come documentato dalle difese degli imputati.

In conclusione: il 6.2.2013 gli investitori-azionisti avevano a disposizione, non soltanto notizie di stampa, ma anche un comunicato ufficiale, proveniente dalla stessa Banca. Pertanto è quella la data in cui si deve ritenere esserci stato il disvelamento della falsità delle comunicazioni sociali di cui alle odierne imputazioni, data che costituisce, pertanto, lo spartiacque temporale per le valutazioni afferenti alla sussistenza o meno della *legitimatio ad causam* dei soci che si sono costituiti parte civile.

Non resta che elencare le parti civili che devono essere escluse in base alle argomentazioni appena svolte, con l'avvertenza che saranno qui indicate anche quelle posizioni già escluse per vizi formali


dell'atto di costituzione o della procura speciale, ricorrendo per le medesime una duplice causa di esclusione.

Soggetti che hanno acquistato azioni Monte Paschi dopo il 6.2.2013:







Soggetti che hanno acquistato e rivenduto azioni Monte Paschi prima del 6.2.2013:




Soggetti che hanno acquistato e rivenduto azioni Monte Paschi prima del 6.2.2013 con saldo a "0" in tale data e successivamente hanno acquistato altre azioni Montepaschi.




Soggetti che non hanno provato di aver acquistato azioni Monte Paschi prima del 6.2.2013 e/o di averle mantenute in epoca successiva al 6.2.2013:





22

de



P.Q.M.

Dispone l'esclusione delle parti civili nei limiti indicati in motivazione.
Milano, 6.4.2017.

I giudici

Dott. Lorella TROVATO Trovato Lorella

Dott. Orsola DE CRISTOFARO Orsola De Cristofaro

Dott. Mariantonia MONFREDI Mariantonia Monfredi

DEPOSITATO IN UDIENZA
Milano, 06/4/2017



IL CANCELLIERE
Alessandro Catafabis